

A TUTTI I SOGGETTI INTERESSATI

Milano, 27 giugno 2013

Oggetto: Contributo ambientale Conai. “Rotoli, tubi, cilindri¹ sui quali è avvolto materiale flessibile”. Delibera CdA Conai del 26 giugno 2013

Con la circolare del 29 marzo 2013, Conai ha precisato che:

- a) i *tubi e rotoli* sui quali è avvolto materiale flessibile sono normalmente imballaggi;
- b) è esclusa la natura di imballaggi soltanto per i *tubi e rotoli* “che sono parti di macchinari di produzione e non sono utilizzati per presentare un prodotto come un’unità di vendita”;
- c) i due criteri di esclusione sub b) (“l’essere parti di macchinari di produzione” e “il non essere utilizzati per presentare un prodotto come un’unità di vendita”) sono da considerare cumulativi; sicché non sono qualificabili come imballaggi esclusivamente i *tubi e rotoli* che, acquistati/importati “vuoti” dal produttore di materiale flessibile, sono concepiti per essere utilizzati su macchinari di produzione di quest’ultimo in uno o più dei suoi stabilimenti nelle fasi di lavorazione del materiale, senza accompagnare il prodotto flessibile, al momento della vendita, in una successiva fase di trasformazione ovvero per l’utilizzo o il consumo finale;
- d) il contributo ambientale Conai deve essere applicato al momento della “prima cessione”, e cioè del trasferimento, anche temporaneo e a qualunque titolo, nel territorio nazionale:
 - dei *tubi e rotoli* (imballaggi finiti) effettuato dall’ultimo produttore degli stessi al primo utilizzatore/produttore-trasformatore di materiale flessibile;
 - della materia prima (o semilavorato) effettuato dal produttore (della stessa) all’autoproduttore di *tubi e rotoli* che gli risulti o si dichiarare tale;
- e) eventuali casi particolari, segnalati da settori produttivi e commerciali, che si considerino riconducibili alle eccezioni richiamate dal 5° comma dell’art. 14 dello Statuto Conai, avrebbero formato oggetto di successivi approfondimenti tecnici, in mancanza dei quali sarebbe rimasta ferma l’applicazione del contributo a decorrere dal 1° luglio 2013.

Alla luce degli approfondimenti svolti, anche sulla base dei nuovi elementi tecnici pervenuti dai settori a vario titolo interessati, si forniscono le seguenti precisazioni operative riferite agli articoli rientranti nella categoria degli imballaggi secondo i criteri innanzi illustrati:

- a) ferma restando la loro natura di imballaggi, sono esclusi dall’applicazione del contributo ambientale i *tubi e rotoli* sui quali è/sarà avvolto materiale flessibile costituente materia prima o semilavorato e che, benché siano concepiti anche per accompagnare il prodotto flessibile al momento della vendita, per una successiva fase di trasformazione ovvero per l’utilizzo o il

¹ detti anche: anime, mandrini, rocchetti, coni, etc.



- consumo finale, siano utilizzati esclusivamente nelle fasi di lavorazione/trasformazione del materiale flessibile anche presso altri soggetti diversi dal consumatore²;
- b) si applica il contributo ambientale sui *tubi e rotoli* su cui è/sarà avvolto materiale flessibile (i) impiegato dall'utilizzatore/utente finale senza altre fasi di lavorazione/trasformazione (ii) o comunque destinato al consumatore³;
 - c) si applica il contributo ambientale sulla materia prima destinata all'autoproduzione degli articoli sub b);
 - d) l'applicazione del contributo e le ipotesi di esclusione decorrono dal 1° gennaio 2014 anziché dal 1° luglio 2013;
 - e) restano valide le regole generali previste per le altre tipologie di imballaggi (immissione al consumo, esenzione per attività di esportazione, etc.) per le quali si fa rinvio alla Guida Conai 2013, che nella prossima edizione sarà opportunamente integrata con istruzioni operative di dettaglio, che Conai si riserva di divulgare con congruo anticipo attraverso i consueti canali informativi.

Per il periodo antecedente il 1° gennaio 2014 i nuovi criteri non assumono valore e Conai prende atto dell'applicazione del contributo ambientale Conai, o della sua esclusione, effettuata dai Consorziati.

Per eventuali approfondimenti è possibile contattare i ns. uffici (e-mail: infocontributo@conai.org, citando nell'oggetto "tubi e rotoli", tel. 02.54044274/287, fax 02.55194306) o il numero verde Conai 800.337799.

Cordiali saluti

Valter Facciotto
Direttore Generale



² a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- *Tubi di cartone o plastica utilizzati dalle cartiere per la ribobinatura della carta monolucida destinata al settore dell'industria cartotecnica per la produzione di imballaggi flessibili;*
- *Tubi metallici su cui è avvolto foglio di alluminio (semilavorato) destinato alla successiva produzione di rotoli di foglio di alluminio ad uso professionale o domestico;*
- *Tubi (in vari materiali) su cui sono avvolti tessuti utilizzati da un soggetto nell'ambito di un'attività di impresa (ad es. per la produzione di abiti).*

³ a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- *Tubi (in vari materiali) sui quali è avvolto film estensibile per la "pallettizzazione" o altri prodotti che non necessitano di altre fasi di lavorazione;*
- *Tubo di cartone su cui è avvolto il foglio di alluminio o la pellicola trasparente venduti "a scaffale" o utilizzati dalle rosticcerie/reparti di gastronomia/ecc.;*
- *Tubi (in vari materiali) su cui sono avvolti tessuti acquistati dal consumatore.*